



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 06/08/2015

COMUNE DI CASARANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

L'anno 2015, addì 28 del mese di luglio in Casarano (LE), presso l'Ufficio VAS, nella sede del "Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio", Piazza S. Domenico n. 1, l'ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta Decreto n. 04 del 18 giugno 2015, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Alezio (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 30 novembre 2010 il Consiglio Comunale adottava il Piano di Lottizzazione del Comparto D;

- con nota prot. n.12084 del 27 novembre 2012, indirizzata alla Regione Puglia - Servizio Ecologia, il Comune di Alezio presentava Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto CD Rom:

TAV. 1 Stralci: Aerofotogrammetrico, P.R.G., catastale, rilievo celerimetrico

TAV. 2 Stato dei luoghi

TAV. 3 Planimetria generale con zonizzazione, Standard edilizi - Aree da cedere

TAV. 4 Sagoma di massimo ingombro e distacco dai confini

TAV. 5 Individuazione dei lotti e unità minime di intervento

TAV. 6 Planivolumetria, Studi compositivi e tipologici;

TAV. 0.7 Calcolo sommario di spesa opere di urbanizzazione primaria e secondaria

TAV. 8.1 Viabilità planimetria - sezione tipo

TAV. 8.2 Tronco idrico particolare sezione

TAV. 8.3 Tronco fognatura nera particolare sezioni

TAV. 8.4 Tronco fognatura bianco particolare sezioni

TAV. 8.5 Tronco gas metano planimetria

TAV. 8.6 Pubblica illuminazione planimetria- particolari

TAV. 8.7 Relazione Tecnica Impianti

TAV. 8.8 Studio di fattibilità Ambientale

TAV. 8.9 Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari

TAV. 8.10 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

TAV. 8.11 Progetto preliminare della zona F4 da destinare a verde pubblico

TAV. 9 Sovrapposizione catastale con piano di lottizzazione;

ALL. A Relazione illustrativa e finanziaria;

ALL. B Norme tecniche di attuazione, elenco ditte, superfici e volume/re assegnate

ALL. C Schema di Convenzione

ALL. D Documentazione fotografica

ALL. E Relazione geologica

ALL. F P.UT.T - Piano Urbanistico Tematico Territoriale;

Studio Geo-Idro-Morfologico e Sismico

Verifica di Assoggettabilità a VAS

- con nota prot.A00_089-0000879 del 30 gennaio 2013, acquisita al protocollo del Comune di Alezio n. 1543 del 04.02.2013, l'Ufficio VAS della Regione Puglia provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell' area riservata del sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente all'indirizzo <http://ecologia.regione.puglia.it>):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica;

- Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità;

- Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;

- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Autorità di Bacino della Puglia;

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;

- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità;

- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;

- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.

- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti, in modo da fornire all'Ufficio ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

- con nota prot. AdB n. 16456 del 16 dicembre 2013 acquisita al protocollo del comune di Alezio n. 14074 del 24 dicembre 2013, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo confermando l'assenza di vincoli di propria competenza interessanti l'area del comparto D (nota AdB prot. 11032 del 18.09.2012) e prendendo atto del monitoraggio della falda superficiale effettuato nell'area interessata dal comparto D del PRG rimanendo in capo ai progettisti delle opere la scelta di soluzioni tecniche adeguate alla complessità dei siti interessati dai manufatti da costruire;

- con nota prot. n. A00_0751995 del 16 aprile 2013 il Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo significando quanto testualmente riportato di seguito:

• Dalla verifica condotta al progetto del "Piano di lottizzazione per il Comparto D del P.R.G. di Alezio", trasmesso dal Comune di Alezio (proponente), e emerso che le aree di progetto inserite nel foglio catastale n. 10, ricadono interamente nelle "aree soggette a contaminazione salina" come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 e che il Rapporto Preliminare Ambientale non riferisce dell'avvenuta verifica di coerenza del suddetto Piano di lottizzazione con il Piano di Tutela delle Acque;

• Per le "aree soggette a contaminazione sauna", il PTA prevede specifiche misure finalizzate al

controllo del fenomeni di contaminazione che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero dell'entroterra (misura 2.10, al1.14 del PTA). Nello specifico sussistono le seguenti prescrizioni:

- il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali e sospeso ad eccezione di quelli da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R 18/99);

- i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;

• per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:

- verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);

- nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare;

• il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato.

• Relativamente al trattamento delle acque reflue, nel Rapporto Preliminare Ambientale si dichiara che: "La rete di fognatura nera sarà connessa con il collettore esistente".

• Relativamente al trattamento delle acque meteoriche, si evidenzia che nel Rapporto "Verifica di assoggettabilità a VAS" si dichiara che "La rete di fogna bianca è stata progettata facendo convogliare le acque che riguardano il comparto in una vasca di trattamento di grigliatura e dissabbiatura e successivo smaltimento attraverso una trincea drenante nella zona a verde", ma "non si fa riferimento al recupero delle stesse per eventuali riusi".

• Da ultimo, con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, si evidenzia che il Rapporto "Verifica di assoggettabilità a VAS" non riporta metodi o soluzioni mirate per il risparmio idrico né tanto meno per il riuso delle acque. Infatti nella relazione preliminare manca un'analisi delle quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue).

- con nota del 10 dicembre 2014 acquisita al prot. comunale 12880 del 12.12.2014 i progettisti hanno precisato che l'intervento previsto non interferisce con il Piano di Tutela delle Acque in quanto: a non è prevista nessuna richiesta di concessione di acque dolci da falda. Per gli usi irrigui delle aree a verde si utilizzeranno le acque pluviali raccolte in appositi serbatoi interrati;

• non sono previsti prelievi di acque marine di invasione continentale;

• non essendo prevista nessuna richiesta di nuova concessione e non riscontrando sull'area in oggetto opere esistenti, non è previsto nessun rinnovo di concessione.

Con riferimento alle acque reflue gli stessi progettisti hanno precisato che le stesse saranno convogliate nella rete fognaria cittadina esistente su via Jozzino (vedi Tav. 8.3) il cui recapito finale è costituito dal depuratore consortile Alezio-Gallipoli-Sannicola ubicato nel territorio di Gallipoli.

Con riferimento al trattamento delle acque meteoriche hanno precisato che le stesse saranno, previo trattamento di grigliatura e sabbiatura, raccolte in appositi serbatoi interrati da realizzare su ogni lotto nello spazio scoperto antistante.

- agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dalle Autorità ambientali soprarrichiamate entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente, ovvero entro la data pubblicata sul portale VAS della Regione Puglia ne presso l'Ufficio Comunale di Alezio.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 180 dell'11.03.2003 pubblicata con BURP n° 41 del 16.04.2003;
- il PRG di Alezio non è sottoposto a VAS;
- il PRG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso strumenti urbanistici esecutivi, fra i quali il PdL, la cui formazione è disciplinata dagli artt. da 19 a 21 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, come precisato agli artt. da 25 a 27 della medesima legge;
- il PdL relativo al comparto D, ricade nell'ambito di applicazione VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis del d.lgs. 152/2006, in virtù del quale si dispone lo svolgimento della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS;
- poiché il PRG di Alezio, di cui il PdL in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla VAS introdotta nell'ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, no 106), né per la semplificazione disposta all'art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il PdL è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012.

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 20696 del 06 maggio 2011 il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia (Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/LE/TA), ha reso il parere di compatibilità geomorfologia ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, favorevole con le seguenti osservazioni: "in considerazione che la lottizzazione ricade in territorio con presenza di falda acquifera superficiale con escursione variabile del livello, sia adeguatamente approfondita la progettazione esecutiva sullo smaltimento delle pluviali del comparto in rapporto allo stato dei luoghi e di quelli delle zone circostanti e siano adottate tutte le soluzioni tecniche necessarie per evitare allagamenti degli eventuali piani interrati e il deterioramento delle relative strutture e delle opere in fondazione";
- con nota prot. n. 12916 del 12 dicembre 2014, acquisita al protocollo del Comune di Casarano in data 12 dicembre 2014 con n. 28311, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Ufficio Vas del Comune di Casarano, in qualità di Autorità Competente, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n.267/2000 del 23.10.2014, il piano di Lottizzazione del comparto D unitamente alla documentazione amministrativa per la conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS avviato dalla Regione Puglia;
- con nota prot. n. 933 del 29 gennaio 2015, acquisita al protocollo del Comune di Casarano in data 30 gennaio 2015 con n. 2172, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, trasmetteva a questo Ufficio, nota della Regione Puglia-Servizio Urbanistica Prot. A00_145-0000679 del 22.01.2015 di trasmissione della copia della Delibera di Giunta Regionale n. 2672 del 16.12.2014 con la quale è stato rilasciato il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Indirizzi e Prescrizioni" della delibera G.R. sopra richiamata e per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal Titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.;
- con nota prot. n. 5678 del 28 maggio 2015, acquisita al protocollo del Comune di Casarano in data 04 giugno 2015 con n. 12896, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, trasmetteva a questo Ufficio gli elaborati di adeguamento (Relazione tecnica Integrativa, Tavola 05 bis - Individuazione dei lotti unita minime d'intervento, Tavola 6.0 bis - Planovolumetria, Studi compositivi e tipologici) al parere paesaggistico rilasciato con delibera di Giunta Regionale n. 2672 del 16.12.2014 di cui sopra e relativo parere di ottemperanza da parte della Regione Puglia-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, acquisito con nota Regione Puglia-Servizio Assetto del Territorio Prot. A00_145-0004974 del 20.05.2015 che testualmente riporta quanto di seguito: "esaminati gli atti trasmessi relativi

all'adeguamento della proposta progettuale alle prescrizioni di cui alla DGR n. 2672/2014, con specifico riferimento alle prescrizioni n. 1 e 2; valutati i criteri progettuali adottati così come riportati negli elaborati grafici e specificati nella Relazione Tecnica Integrativa, lo scrivente Servizio ritiene le soluzioni progettuali prospettate ottemperanti alla suddetta deliberazione di Giunta Regionale”.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. A00_089 0002162 del 28.02.2014, pervenuta presso il protocollo del Comune di Casarano in data 04.03.2014, prot. n. 6218 si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n.4 del 12 Febbraio 2014 “Semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche ed integrazioni alla L.R n.11/2011, alla L.R. n. 44/2012 e alla L.R. n. 19/2013” e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 i procedimenti succitati “avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio Vas nell'area tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia (leggi regionali 44/2012 e 4/2014) secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con deliberazione di giunta comunale n. 383/2014, a seguito di nuovo assetto organizzativo del Comune di Casarano, si procedeva all'individuazione di nuova preposta figura professionale dotata della necessaria competenza tecnica ed amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS e delle qualificazioni ed autonomie di legge ed ordinamento, modificando la precedente deliberazione di giunta comunale n. 199/2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 04 del 18 giugno 2015 si individuava e nominava l'Ing. Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Alezio;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS presso il Settore LL.PP., Piazza San Domenico n.1, facente capo all'Ing. Stefania GIURI, Responsabile dell'Ufficio VAS, giusta deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 383/2014;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dall'Ufficio VAS del Comune di Casarano e del Comune di Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Alezio e del Comune di Casarano, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui siti web istituzionali del Comune di Alezio e del Comune di Casarano ai sensi del comma 5, art.8 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di

questo Ufficio, al Servizio Ecologia della Regione Puglia per la pubblicazione sul portale ambientale regionale;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS del PdL per il comparto D del PRG di Alezio, sulla base dei criteri previsti nell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

1. Caratteristiche del Piano di lottizzazione per il Comparto D del PRG di Alezio

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS e il PdL relativo al Comparto D del PRG di Alezio, adottato con DCC di Alezio n. 58 del 30.11.2010. L'area interessata dal PdL è localizzata tra via Gramsci e il settore est dell'abitato di Alezio. E' tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona "C1", ricadente nel comparto d'intervento unitario D del P.R.G. Il comparto D interessa una superficie complessiva di 15883 mq, per una volumetria di progetto pari a circa 15.883,00 mc, in ragione di un indice di fabbricabilità territoriale di 1 mc/mq. Una superficie complessiva di 3.311,00 mq risulta destinata a servizi, con una dotazione di standard urbanistici corrispondente (calcolata in riferimento ai 132 abitanti insediabili negli edifici a destinazione residenziale) di 25,08 mq per abitante. La Tab. 1 riassume i principali parametri urbanistico - edilizi del PdL in confronto alle corrispondenti previsioni del PRG.

Per quanto concerne l'assetto planovolumetrico si prevede:

1. la realizzazione di tre corpi di fabbrica (di due o tre piani sul piano seminterrato) con tipologia architettonica caratterizzata da unità abitative - simplex e duplex - a schiera;
2. una zona in posizione centrale, spostata rispetto al piano adottato, in ottemperanza al parere paesaggistico, destinata a mercato con la conservazione delle alberature esistenti;
3. una fascia parallela alla viabilità principale di progetto destinata ad attrezzature sportive e ricreative in conformità con le previsioni del piano di servizi del PRG;
4. la realizzazione di nuova viabilità a servizio della residenza, secondo l'impianto urbanistico previsto dal PRG, limitata esclusivamente per consentire l'accesso ai lotti. In ottemperanza al parere paesaggistico è stato eliminato il tratto che costeggiava sul lato sud la nuova Area a Servizi, destinandolo a verde privato da assegnare ai lotti confinanti.

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria, le reti idriche e fognanti interesseranno la rete viaria di nuovo impianto così come la rete elettrica.

PdL costituisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PdL non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PRG, di cui il PdL costituisce strumento attuativo.

Il PdL è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della salvaguardia del patrimonio storico-architettonico. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PdL costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 del); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro della Qualità dell'Aria (2008/50/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione per il comparto D del PRG di Alezio

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla

base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti: laddove pertinente, le informazioni relative all'area direttamente interessata dal PdL e al contesto territoriale in cui si inserisce, sono state integrate con riferimento all'intero territorio comunale, limitatamente agli aspetti che afferiscono ai possibili fenomeni cumulativi. Che al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PdL per il comparto D del PRO di Alezio è localizzata tra via Gramsci ed il settore est del centro urbano, delimitato da via Gallipoli, risulta sub pianeggiante e si estende per circa 1,59 ha ad una quota di circa 55 m s.l.m. (RAP, pag. 11). Il sito in cui si inserisce l'area rappresenta un lembo ricompreso tra la via Gramsci e l'edificato prospiciente via Gallipoli attualmente di matrice agricola (caratterizzato in prevalenza da uliveti e seminativi semplici in aree non irrigue) che circonda il centro urbano di Alezio. All'interno dell'area interessata dal comparto - in base alla classificazione della Carta Tematica dell'Uso del Suolo (CTUS) incorporata nel sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia - gli usi del suolo sono riconducibili quasi esclusivamente agli uliveti presenti nella parte centrale dell'area del piano, che saranno mantenuti, e a seminativi semplici. Si rileva altresì la presenza di alberi di agrumi nella porzione ovest (RAP, pag. 12).

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici, non si segnalano emergenze censite nella carta Idromorfologica (redatta dall'AdBP in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla convenzione approvata con DGR n. 1792/2007), come peraltro confermato dalla "Modellazione sismica e studio di compatibilità con i vincoli vigenti" (pag. 25). L'intero territorio comunale è classificato come zona 4, quella a più bassa pericolosità sismica, ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DGR n. 153 del 2 marzo 2004. Nell'area interessata dal comparto D il suolo di fondazione rientra nella categoria "C", la litologia risulta composta da depositi a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, mentre la categoria topografica è classificata come Ti-pianeggiante ("Modellazione sismica e studio di compatibilità con i vincoli vigenti", pagg. 21-29). Come chiarito dall'AdBP (nota prot. n. 0016456 del 16.12.2013) il PdL non riguarda aree interessate da vincoli del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per quanto si evince dalla "Modellazione sismica e studio di compatibilità con i vincoli vigenti" (pag. 32) "sull'area interessata dalla lottizzazione non ricade alcuna forma morfologica e/o idrografica oggetto di tutela che quindi risulta di ostacolo alla lottizzazione" e ancora "dallo studio del PTCP è emerso che l'area in esame non è una zona a probabilità di inondazione, né tantomeno è una zona soggetta ad allagamenti"

Il merito al patrimonio culturale, l'area interessata dal PdL è interamente compresa:

- in un ampio Ambito Territoriale Esteso (ATE) "D - di valore relativo" che si estende su gran parte del territorio di Alezio, così come individuato nel PUTT/P;
- in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 in virtù di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (D.M. 08.06.1973), secondo la quale "la zona ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un quadro panoramico di non comune bellezza. Si tratta infatti di un'ampia vallata di circa 4 chilometri, dolcemente degradante nei comuni circoscrivibili, ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono le libere e suggestive visioni dell'alternarsi del verde degli uliveti con quello dei vigneti".
- non è interessata da "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del codice (art. 38 comma 2.2 delle NTA del PPTR)

Lo stato dei luoghi risulta posizionato in un contesto localizzato a NE dell'abitato di Alezio e compreso tra aree già edificate e la circoscrizione del paese, entro cui sono riconoscibili alcune tracce residue di ruralità. Nel parere paesaggistico, reso ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con DGR n. 2672 del 16.12.2014, si rileva "la prossimità dell'intervento ad un contesto rurale (interrotta dalla circolazione esistente) caratterizzato dalla presenza di uliveti diffusi" che "suggerisce una particolare attenzione nella salvaguardia di alcuni elementi di pregio paesaggistico quali in primis, i due filari ulivi

allocati trasversalmente nella zona est del lotto, a cui si aggiunge la presenza di un uliveto a maglia regolare nella parte centrale e di un filare lungo il margine; inoltre nell'ultimo lembo ovest del lotto, si rileva la presenza di un agrumeto". Non si rilevano altri aspetti relativi al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa in quanto "l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico ne l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela".

Non si riscontrano valori naturalistici significativi (con specifico riferimento ai diversi istituti di tutela della natura di livello comunitario, nazionale e regionale), in quanto come emerge dal parere paesaggistico "l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, ne si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione ne di interesse botanico vegetazionale".

L'intero territorio comunale si presenta particolarmente povero di elementi di naturalità, inserendosi in un'area vasta in cui i nodi della rete ecologica si attestano quasi esclusivamente lungo le coste e la connettività ecologica è assicurata nelle zone interne prevalentemente da aree frammentate a pascolo naturale e praterie, da lembi di boschi di conifere o latifoglie, o da corridoi che si impostano sugli elementi (anche residuali) del reticolo idrografico.

Con riferimento alla tutela delle acque e alla gestione idrica integrata, è presente una falda superficiale (a circa 7 metri dal piano di campagna) che nell'elaborato "Equilibri idrodinamici e monitoraggio della falda superficiale rilevata nell'area interessata dal piano di lottizzazione "(ottobre 2013 - Dr. geologo Marcello De Donatis), in relazione ai risultati del monitoraggio, si esclude possa interferire con le opere in progetto.

L'area interessata dal comparto che afferisce all'acquifero del Salento, è sottoposta a "tutela qualitativa" dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20.10.2009. Lo stato dei servizi idrici nel territorio di Alezio riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES "La Puglia in cifre 2009" (p. 84): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 322.000 mc (58 mc/abitante), con volumi quasi uguali (circa 325.000 mc) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. I reflui raccolti nel territorio comunale di Alezio afferiscono all'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato "Gallipoli" (comprendente anche i comuni di Tuglie e Sannicola, oltre a numerose frazioni e località), la cui potenzialità è di circa 80.000 abitanti equivalenti (AE), a fronte di un carico generato totale di circa 74.000 AE (PTA, All. 4.1.5 "Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani provincia di Lecce", p. 49). Allo stato di fatto, il recapito è il mare Jonio, e il livello di trattamento secondario, mentre nello scenario definito nel PTA i limiti allo scarico sono quelli di cui alla Tabella 1. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, si richiama il riuso a scopi irrigui, attraverso il quale si prevede di recuperare circa 2.800.000 mc/anno (Allegato 14.1 al PTA, p. 12).

Fra le ulteriori considerazioni generali - riferite all'intero territorio comunale di Alezio, che si ritengono utili per valutare il contributo del PdL ad eventuali criticità sistematiche, è opportuno segnalare quanto segue.

- Il territorio comunale, che si estende per circa 16,5 Km² ed è popolato da 5.500 abitanti circa, presenta una urbanizzazione relativamente compatta e limitati fenomeni di dispersione insediativi.

- La qualità dell'aria può essere considerata buona, in quanto Alezio ricade nelle zone D di mantenimento (nelle quali non si rilevano criticità ne in riferimento al traffico veicolare, ne in ragione della presenza di impianti produttivi soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006), così come identificate nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (di cui al regolamento regionale 6/2008). Assumendo a riferimento le rilevazioni effettuate dalle centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria prossime all'area in oggetto (localizzate due in territorio di Galatina e una a Maglie, ad una distanza di circa 15-20 Km), si deduce una qualità dell'aria buona. Si osserva

che Alezio è compreso nella Zona di Pianura, in base alla classificazione operata con DGR n° 2979 del 29 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 155/2010 ai fini della valutazione della qualità dell'aria.

- A fronte di una produzione di rifiuti net 2014 di circa 38 Kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 14% (dati comunicati dai Comuni secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2007, n° 25, e pubblicati sul sito: www.rifiutibonifica.puglia.it/index.php), un dato inferiore a quello che si registra mediamente nella Provincia di Lecce.

- I consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati sulla vendita di energia elettrica effettuata dall'ENEL nell'anno 2005 (IPRES "La Puglia in cifre 2006" p. 446 in base ai quali i consumi totali ad Alezio sfioravano gli 11 GWh, addebitabili per un 60% circa agli usi domestici, mentre fra quelli produttivi prevaleva il terziario (circa 3,5 GWh).

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione per il comparto I) del PRG di Alezio

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente del PdL in oggetto. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- Il PdL attua le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, in virtù delle quali appaiono confermati il consolidamento di una forma urbana relativamente compatta e la prevenzione dei fenomeni di dispersione insediativi nella matrice agricola che caratterizza la maggior parte del territorio comunale, sebbene il comparto D prefiguri l'estensione del tessuto urbano in un nucleo rurale quasi del tutto integro;

- Il limitato incremento della pressione antropica derivante dalla nuova urbanizzazione determinata dal PdL può essere stimato in base all'area direttamente interessata (circa 1,59 ha), alla volumetria edificabile (circa 15.880 mc) e agli abitanti insediabili (132).

Il RAP analizza i possibili impatti sull'ambiente in modo estremamente sintetico e in termini esclusivamente qualitativi, anticipando alcune misure di prevenzione, mitigazione e compensazione:

- le possibili alterazioni del deflusso superficiale delle acque meteoriche, che sono ritenute trascurabili in ragione delle previste opere di regimazione delle acque superficiali e di trattamento e riuso delle acque meteoriche, unitamente al mantenimento di un elevato livello di permeabilità del suolo - assicurato dalla limitata percentuale della superficie coperta (circa il 12,83% della superficie territoriale RAP pag. 9-10), ma la superficie che risulterà impermeabilizzata sarà più ampia dovendosi considerare anche la viabilità, le aree per parcheggi e parte delle aree a servizi.

- la trasformazione del sistema botanico-vegetazionale, con particolare riferimento alle colture agrarie legnose richiamate in precedenza, riguardo alle quali si afferma che alcuni alberi di ulivo che ricadono all'interno dell'area di intervento "... saranno mantenuti nel loro sito attuale laddove la loro presenza non interferisce con le previsioni del piano", previsione già rispettata come si evince nella tav. 5.2 bis integrativa di ottemperanza al parere paesaggistico;

- la qualità dell'ambiente urbano, in merito alla quale si ritiene che il piano "non incide in alcun modo negativamente sulla situazione ambientale attuale non innescando un aumento dell'inquinamento acustico e luminoso o della qualità dell'aria" (RAP pag. 12) e ancora "non vi sono indicatori significativi che inducano a una valutazione delle aree interessate non superando, con il piano, i livelli prestabiliti di qualità ambientale, né interazioni con aree e paesaggi protetti" (RAP pag. 13).

Si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del PdL in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. Patrimonio culturale, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale di inserimento del comparto (oggetto di specifiche tutele a livello regionale e statale, come definite in precedenza);

2. gestione ambientale sostenibile, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e

all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;

3. qualità dell'ambiente urbano, per quanto concerne

a. clima acustico, anche in considerazione del fatto che non risulta agli atti la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n° 447;

b. mobilità sostenibile;

c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;

4. assetto territoriale, con particolare riferimento

a. alla sostanziale conferma di una forma compatta di insediamento, ma anche al rischio di espansione urbana nel contesto di inserimento del comparto, un nucleo rurale periurbano pressoché integro;

b. all'aumento delle superfici impermeabilizzate;

c. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;

5. ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela qualitativa-quantitativa dell'acquifero.

In sintesi, si ritiene che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nel PdL per il comparto D del PRG di Alezio, anche alla luce dei fenomeni cumulativi derivanti dall'attuazione delle ulteriori previsioni insediative del PRG (con particolare riguardo al contesto territoriale in cui si inserisce il comparto in oggetto) siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione, compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il "Piano di Lottizzazione per il comparto D del Piano Regolatore Generale di Alezio" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni.

In merito agli impatti sul patrimonio culturale:

- siano ottemperate le prescrizioni riportate al punto "Indirizzi e Prescrizioni" del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA reso con DGR n. 2672 del 16.12.2014 per le motivazioni e nei termini precisati nella stessa deliberazione.

In merito al clima acustico:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree previste dalla normativa vigente;

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela qualitativa-quantitativa delle acque:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.12 dell'allegato 14 del PTA;

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili - per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi;

In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:

- sia recepito quanto previsto nella “Modellazione sismica e studio di compatibilità con i vincoli vigenti” (gennaio 2012 - Dr. geologo Marcello De Donatis) con particolare riferimento alla non realizzazione di pozzi profondi;
- siano recepite le raccomandazioni contenute nello “Studio geo-idro-morfologico” (gennaio 2005 - Dr. geologo Marcello De Donatis);
- si adottino le cautele atte a salvaguardare le costruzioni come prescritto nel parere di compatibilità geomorfologia reso con nota prot. 20696 del 16.02.2011 dal Servizio Regionale Lavori Pubblici (ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/LE/TA);
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.

Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbite, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

Si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l'abitare sostenibile”, assumendo a riferimento per l'apparato normativo e l'indirizzo del PdL il Protocollo Itaca Puglia residenziale.

Si promuova la riduzione dell'utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili (D.Lgs. 28/2011).

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del comparto D del PRG di Alezio;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006;

VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 383 dell'11 dicembre 2014;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 18 giugno 2015;

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 1.600,00 effettuata con bonifico bancario (CRO: 8239875670003268487967079670IT) a favore del Comune di Casarano;

Tutto ciò premesso

il Responsabile dell'Ufficio VAS,

DETERMINA

1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 il Piano di Lottizzazione di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni, sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
2. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Alezio;
3. di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, quale sede dell'ufficio VAS - Autorità competente;
4. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, unitamente agli elaborati integrativi di ottemperanza al parere paesaggistico;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

Il Responsabile Ufficio VAS
Ing. Stefania Giuri
